

## **DELIBERA N. 117/13/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' NUOVA FRANCIA CORTA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “RETEBRESCIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito della Regione Lombardia*”;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, Cont. n. 03/2013, datato 23 maggio 2013 e notificato nella medesima data alla società sopra menzionata, che contesta al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Retebrescia, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2012, il superamento, in 31 fasce orarie, del limite di affollamento orario consentito, in violazione del disposto contenuto nell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATO che la società sopra menzionata ha esperito accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 21 giugno 2013;

RILEVATO che la suddetta società, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 11 luglio 2013 ha eccepito *in primis* la tardività della notificazione con riferimento all’art. 14 della legge 689/81. Peraltra nel merito, la stessa ha asserito che molte delle fasce orarie in cui si contestavano affollamenti pubblicitari eccedenti i limiti della legge, fossero invece conformi al disposto normativo: in particolare dei trentuno punti contestati, dieci rientravano nei parametri previsti dalla normativa e cinque

evidenziavano sforamenti di affollamenti pubblicitari in percentuali irrigorise (tra lo 0,08% e lo 0,39%);

RILEVATO che nell'audizione svolta presso il Co.re.com. in data 25 luglio 2013, la parte ha ribadito quanto già evidenziato nella sopracitata memoria difensiva, rappresentando che la contestazione sarebbe stata erronea relativamente ad una circostanziata parte della stessa, non rispondendo i tabulati in possesso dell'emittente con la contestazione rappresentata;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha ritenuto di non accogliere le eccezioni sollevate dalla società: in particolare, secondo il Co.re.com., con riferimento alla tardività della contestazione l'art. 14 della legge n. 689/81 prevede che la notificazione debba avvenire entro 90 gg. dall'accertamento, inoltre l'art. 5, comma 2 del Regolamento dell'Agcom in materia di procedure sanzionatorie prevede e precisa che l'atto di contestazione debba essere notificato al trasgressore entro 90 gg. dal "completo accertamento del fatto". Nel caso di specie, così come ribadito dalla delibera n. 282/11/CSP, l'accertamento è di tipo complesso in quanto richiede una attenta visione del trasmesso e il successivo riscontro con il rapporto finale della società incaricata del monitoraggio. E' evidente, quindi, che il momento dell'accertamento del fatto non può farsi coincidere con quello della consegna del rapporto conclusivo da parte della società incaricata del monitoraggio; esso, invero, non può che coincidere con quello della visione diretta e compiuta dei programmi, che, nel caso di specie, è palesato, nel verbale di accertamento, alla data 21 maggio 2013. Pertanto la contestazione, essendo intervenuta il 23 maggio 2013, deve considerarsi tempestivamente e utilmente notificata. Per quanto riguarda le argomentazioni di merito il Co.re.com. rileva che la mancata corrispondenza tra le rilevazioni dell'Ufficio e quelle dell'emittente probabilmente è da imputarsi ad un erroneo conteggio, da parte di quest'ultima, dell'eccedenza percentuale da suddividere sulle fasce orarie precedenti o successive a quella contestata. A tale proposito lo stesso Comitato ribadisce, infatti, che la possibilità di suddividere l'eccedenza percentuale del 2% nelle fasce orarie antecedente e successiva a quelle contestate è possibile solo entro un limite massimo del 27% e solo nel caso in cui le fasce orarie siano in grado di assorbire. Il metodo di calcolo esposto nella memoria difensiva estensivo per tutte le fasce orarie indipendentemente dalla percentuale contestata non risulta pertanto corretto; ritenendo pertanto di confermare la sussistenza della violazione per i fatti contestati, il Co.re.com. Lombardia ha proposto a questa Autorità, in data 26 giugno 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i 7 giorni oggetto di violazione, per un totale di euro 7.231,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza,

comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva»;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia su delega dell'Autorità;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'eccezione sollevata dall'emittente sul calcolo dell'affollamento non è comunque meritevole di accoglimento in quanto l'esclusione dal computo delle pubblicità indicate non incide sullo sforamento relativo a ciascuna giornata di programmazione oggetto di violazione;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Lombardia;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale ReteBrescia riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2012 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005, per aver trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 25% di ogni ora di programmazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla *gravità* del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito

locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.006.222,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precise di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente a 7 volte il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

#### **ORDINA**

alla società Nuova Franciacorta S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Retebrescia con sede a Gavardo (BS), Via A. Inganni, 4 di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 117/13/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 117/13/CSP*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani